

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale

«Gruppo Centro Turistico Giovanile Picentia APS»



Il giorno 20 del mese di Gennaio, dell'anno 2023, alle ore 16:30, presso la sede sociale dell'Associazione di Promozione Sociale «Gruppo Centro Turistico Giovanile Picentia APS», sita in Salerno, alla via Pienza n. 14, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o con delega scritta i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Viene nominata Segretaria dell'adunanza la Sig.ra Irene Russo che accetta e ringrazia e che avrà il compito di redigere il verbale. Presiede l'Assemblea la Presidente Sig. ra Maria Guglielmina Felici.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, dichiara validamente costituita l'Assemblea; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore (Dec. Leg.vo n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

La Presidente apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

Passando alla trattazione dell'unico ordine del giorno la Presidente illustra ai presenti la necessità di adeguare lo Statuto Sociale al Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che di fatti opera già in regime di volontariato e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle Associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36) nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:
 1. Art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)

- e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;
- f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Il documento è stato inviato a tutti i partecipanti all'atto della convocazione.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 29 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n. 29 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene inoltre incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente, alle ore 18:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dispone che sia redatto, letto ed approvato il presente verbale della riunione. A seguito della lettura del presente verbale, lo stesso viene posto in votazione. L'Assemblea approva all'unanimità il presente verbale.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:00.

Verbale in doppio originale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.F. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Espresso Permessi di costruire n. 273
Al n. 273 del 00 FEB. 2023
per l'importo di €
Salerno, li 00 FEB. 2023



La Presidente

Maria Guglielmina Felici

La Segretaria

Irene Russo

Si richiede che il presente verbale e lo statuto in allegato siano registrati applicando l'esenzione da imposta di registro, essendo le modifiche statutarie poste in essere per adeguare lo statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 82 comma 3 in esso contenuto e da imposta di registro, essendo l'associazione trasmigrata nel RUNTS, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

STATUTO GRUPPO CENTRO TURISTICO GIOVANILE PICENTIA APS

ARTICOLO 1 – NORMATIVA APPLICABILE

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Decreto Legislativo n.117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi "CTS"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dovrà affiancare alla sua denominazione l'acronimo APS. Pertanto la denominazione dell'Associazione diventerà "Gruppo Centro Turistico Giovanile Picentia APS" oppure "Gruppo Centro Turistico Giovanile Picentia Associazione di Promozione Sociale" fintanto che sussisterà il requisito di iscrizione al RUNTS.

ARTICOLO 2 – DURATA E SEDE LEGALE

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

La sede legale dell'associazione è a SALERNO (CAP 84131) in Via PICENZA n. 14

La sede legale può essere trasferita nell'ambito comunale con delibera dell'Assemblea dei soci senza che questo comporti la variazione del presente statuto.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

L'associazione promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi principalmente del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 4.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3,4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione e alla Convenzione di Faro, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo operare attraverso:

- a) la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;
- b) gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali;
- c) la gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;
- d) la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale ambientale per il mondo della scuola e della società;
- e) l'affidamento, la gestione, la conduzione, l'organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione e quant'altro di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico, letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti) che privata, in Italia e all'Estero;
- f) la formazione generale dei dirigenti, degli associati e di tutti i cittadini;
- g) la formazione specialistica di animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso;
- h) la collaborazione con la scuola sia per l'educazione degli studenti, sia per l'aggiornamento dei docenti;
- i) le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;
- j) le attività del tempo libero, culturali, teatrali, rievocative, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;
- k) le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali.

Inoltre l'Associazione intende promuovere la formazione dei docenti di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti, in coerenza con le attività di interesse generale elencate nel successivo articolo:

- a) bisogni individuali e sociali dello studente;
- b) percorsi per l'acquisizione di competenze Trasversali;
- c) inclusione scolastica e sociale,
- d) dialogo interculturale e interreligioso,
- e) conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
- f) cittadinanza attiva e legalità;
- g) didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del CTS;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. f) del CTS;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art.5 c.1, lett. i) del CTS;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art.5 c.1, lett. k) del CTS;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art.5 c.1, lett. l) del CTS;
6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art.5 c.1, lett. t) del CTS;
7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi dell'art.5 c.1, lett. u) del CTS;
8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 c.1, lett. z) del CTS.

L'Associazione intende promuovere:

- la collaborazione fra enti pubblici e gli Enti del Terzo Settore per la co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e sociali;
- la promozione dello sviluppo locale a base culturale;
- la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni;
- la costituzione di reti e patti di collaborazione fra enti pubblici e fra questi e gli Enti di Terzo settore in ambito culturale e sociale;
- lo svolgimento di studi e ricerche negli ambiti afferenti alle attività di interesse generale.

Tutte le attività dell'Associazione, da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie, sono destinate ai propri soci e loro familiari o ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del CTS. L'Associazione è costituita per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5 del CTS e può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 – IL CONSULENTE ECCLESIASTICO.

In quanto Associazione di ispirazione cristiana, l'Associazione ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici. E' facoltà indicare un Consulente Ecclesiastico che viene nominato dal vescovo della diocesi di riferimento. Il consulente ecclesiastico partecipa pienamente alla vita dell'Associazione, offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede, in quanto tale interviene alle riunioni degli organi collegiali senza esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 6 – I SOCI

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, il "Socio" o, al plurale, i "Soci") le persone fisiche che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Soci e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci.

Possono far parte della Associazione, le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Sono soci coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa.

Possono aderire anche all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha presentato la domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci, il Collegio dei Garanti, che delibera sulle domande non accolte.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di socio cessa solo per recesso, esclusione, morte del socio o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del CTS. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

I soci hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio;
- per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del socio.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Garanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad

attestare il ricevimento; il Collegio dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

In mancanza della nomina del Collegio dei garanti, si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla prima adunanza possibile.

All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Garanti, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare all'Assemblea dei soci ma non ha diritto di voto.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, che deve essere obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS;
- e) l'organo di revisione, che deve essere obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS.
- f) il Collegio dei Garanti, se e quando l'Assemblea dei soci decide di nominarlo

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione,
- stabilire il numero dei consiglieri da eleggere, eleggere i componenti del Consiglio direttivo;

- eleggere i membri del Collegio dei Garanti;
- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento alla sua competenza.

ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'Assemblea dei soci potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci, che all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni partecipante all'Assemblea dei soci con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art 24 del CTS.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. La convocazione dell'Assemblea dei soci avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma, raccomandata o messaggeria. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte all'Assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio. Il delegato non può ricevere più di una delega.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con l'ordine del giorno dell'adunanza, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea dei soci è presieduta da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci.

ARTICOLO 12 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei rappresentanti dei soci.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 15 membri. È convocato dal Presidente e si riunisce almeno sei volte all'anno. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il/i Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) predisporre il bilancio economico consuntivo e preventivo per l'anno successivo;
- b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;
- c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;
- d) deliberare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) deliberare le tipologie associative annuali, determinandone modalità e quote, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) convocare l'Assemblea dei soci;
- g) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- h) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- j) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione
- d) di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- f) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione
- i) anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale.

ARTICOLO 16– IL SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE

Il Segretario collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'Associazione.

Il Segretario cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.

Il Segretario sovrintende, con il Presidente ad eventuale personale dipendente.

L'Amministratore cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio.

ARTICOLO 17- DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'anno sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio provvederà a convocare un'Assemblea dei soci per eleggere i sostituti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa coinvolga la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del CTS. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri e rimane in carica quattro anni. I relativi membri non devono rivestire nessuna altra carica a livello associativo nazionale.

Il Collegio dei Garanti si esprime sui ricorsi relativi ai provvedimenti di rigetto delle domande di adesione e di esclusione. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno dei componenti subentra il primo dei non eletti, in caso di parità di voto la precedenza spetta al più giovane.

ARTICOLO 20 - VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 21 - IL BILANCIO

Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 22 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 23 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Gli eventuali utili della gestione dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS.

Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziarie l'attività corrente dell'Associazione;
- f) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 25 –RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CTS.

L'adesione all'Associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun

caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione.

ARTICOLO 26 – LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbligatorie:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione;
- e) il registro dei volontari;
- f) il libro cassa contenente le scritture contabili e relative al bilancio.

ARTICOLO 27 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 28 -NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]